

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Riccio ed altri: Estensione all'Ente autonomo « mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente ricostruzione di beni immobili. (864)	349
PRESIDENTE	349
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	349
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Concessione di un nuovo termine per la esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali. (1633)	350
PRESIDENTE	350
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	350
BELLIARDI, <i>Relatore</i>	350
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche, la quota di spesa a carico dello Stato in unica soluzione. (1634)	350
PRESIDENTE	350, 352
CECCHERINI, <i>Relatore</i>	350, 351
GARLATO	351, 352
TAROZZI	351
STUANI	351
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	351, 352

La seduta comincia alle 9,40.

CIMENTI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Rinvio della discussione della proposta di legge Riccio ed altri: Estensione all'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente ricostruzione di beni immobili. (864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Riccio ed altri: Estensione all'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, numero 1543, concernente ricostruzione di beni immobili.

Poiché è assente il relatore, proponerei di rinviare la discussione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe sentire l'opinione del Ministero del tesoro. Altrimenti io non potrei esprimere il parere del Governo; inoltre credo che occorra anche il parere della IV Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Il parere della IV Commissione è già arrivato, ma, essendo assente il relatore, è opportuno rinviare la discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali. (1633).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena della zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Informo la Commissione che sono costretto a chiedere il rinvio di questo disegno di legge. È stato infatti approvato recentemente al Senato un identico provvedimento per Genova-Marassi, già approvato dalla Camera. Nello spazio di tempo intercorso tra l'approvazione della Camera e quella del Senato, il Ministero delle finanze ci ha fatto pervenire una richiesta di emendamento riguardante le agevolazioni fiscali. Di conseguenza il disegno è dovuto ritornare alla Camera. Per questo secondo provvedimento il Ministero delle finanze non ci ha ancora inviato un'analoga richiesta, ma riteniamo si tratti di una dimenticanza, ed in previsione che ciò avvenga, come è avvenuto per l'altro, onde evitare maggiori ritardi, pregherei la Commissione di rinviare la discussione di questo disegno di legge, mentre noi prenderemo contatto col Ministero delle finanze.

BELLIARDI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Data la richiesta del Governo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche, la quota di spesa a carico dello Stato in unica soluzione (1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche, la quota di spesa a carico dello Stato in unica soluzione.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Ceccherini.

CÈCCHERINI, *Relatore*. La concessione di opere pubbliche è in generale disciplinata dalla legge n. 1137 del 24 giugno 1929. Questa,

per venti anni, è stata sempre interpretata nel senso che per alcune opere, tra cui quelle idrauliche e di bonifica, il pagamento della quota di spesa a carico dello Stato potesse essere disposto sia in annualità all'atto della concessione, sia in unica soluzione all'atto della liquidazione dei lavori.

Nessuna eccezione era stata sollevata né da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, né da parte del Consiglio di Stato, né da parte della Corte dei conti. La legge n. 460 del 12 luglio 1949, concernente l'autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito, ha dato origine in seno alla Corte dei conti ad una revisione del precedente atteggiamento nei riguardi della forma dei pagamenti per le opere pubbliche di cui alla legge sulle concessioni del 1929, nel senso di escludere la forma di pagamento in unica soluzione.

In sostanza, esiste un conflitto di opinione tra il Ministero del tesoro e la Corte dei conti sull'estensione e l'interpretazione della legge citata, ad eliminare il quale il Ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro hanno concordato di presentare questo disegno di legge.

Superando per un momento la necessità di eliminare il conflitto di opinioni a cui ho accennato, vi sono altre considerazioni che consigliano l'approvazione del provvedimento. Così è da rilevare che le opere a pagamento differito rappresentano un notevole onere a carico dello Stato, in quanto trenta annualità al cinque per cento determinano un valore capitale definitivo circa doppio; cioè una data opera pagata in trenta annualità viene a costare se pagata in unica soluzione; inoltre, con le opere da eseguirsi a carico dello Stato con pagamenti differiti, si vengono ad impegnare gli esercizi futuri; infine la gestione dei lavori da eseguirsi con questo sistema deve evidentemente essere mantenuta presso l'Amministrazione centrale, impedendo così quell'avvio al decentramento amministrativo che è nei voti della grande maggioranza dei parlamentari.

Di contro, l'adozione del sistema della concessione di opere idrauliche da eseguirsi a carico dello Stato con pagamento in annualità offre la possibilità di diluire nel tempo l'aggravio del Tesoro.

Io esprimo il parere che questo beneficio sia nettamente assorbito dalle considerazioni precedenti e per questo raccomando ai colleghi di dare la loro approvazione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Debbo portare a conoscenza della Commissione una proposta della

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Commissione finanze e tesoro tendente a modificare l'articolo unico con l'aggiunta, dopo la parola « idrauliche », delle parole « eccezione fatta per quelle previste dalla legge 12 luglio 1949, n. 460 ».

L'articolo unico, in definitiva, dovrebbe essere del seguente tenore:

« Negli atti di concessione di opere idrauliche, fatta eccezione per quelle previste dalla legge 12 luglio 1949, n. 460, può essere stabilito di corrispondere la quota di spesa a carico dello Stato, anziché in annualità comprensive di capitale e di interesse, in unica soluzione, all'atto della liquidazione dei lavori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CECCHERINI, *Relatore*. Io non vedo l'opportunità di includere questo emendamento.

GARLATO. Mi pare che questo disegno di legge non stabilisca un obbligo, quello cioè di pagare in contanti, ma dia una facoltà. Questa facoltà può derivare da eventualità contingenti di disponibilità di cassa che consentono appunto una liquidazione immediata di quelle opere che invece costerebbero molto di più per gli interessi da corrispondere in tanti anni. Non capisco il motivo della esclusione delle opere che si riferiscono alla legge n. 460. Io proporrei pertanto di approvare il disegno di legge senza la modifica proposta dalla IV Commissione.

TAROZZI. Questo disegno di legge è mosso anche dalla preoccupazione di usare, permettetemi di dirlo, una parola che sembra far paura a qualcuno: la pianificazione. Ora è evidente che la preoccupazione di gravare gli esercizi futuri con delle opere a stanziamento annuale può creare un'altra difficoltà: quella di non poter dare inizio a dei lavori perché mancherebbe la classificazione. Quindi, se l'articolo tende a sopprimere le difficoltà create continuamente dalla Corte dei conti, io penso che dobbiamo approvarlo.

STUANI. Noi siamo stati di massima contrari alla legge n. 460 in quanto caricava lo Stato di un onere elevatissimo diluito nel tempo. Ora il dubbio che nasce è questo: il disegno di legge presentato potrebbe dare adito a degli abusi, nel senso che quando si tratta di amministrazioni, in generale queste potrebbero essere pagate nelle stabilite annualità, mentre ci possono essere privati che vengono liquidati immediatamente. Se il Sottosegretario è in grado di fugare questo dubbio, farebbe cosa gradita alla Commissione. Quanto alla divisione delle opere in quelle che si riferiscono alla legge n. 460 e quelle che non vi

si riferiscono, non riesco a capire come sarà possibile questa divisione e tanto meno come la IV Commissione finanze e tesoro possa proporre che siano escluse quelle riferentisi alla legge n. 460. Penso che sarebbe utile precisare le due leggi nel senso che per alcune opere può essere stabilito di corrispondere la quota di spesa mediante pagamento differito in base alla legge n. 460 e per altre, invece, mediante pagamento completo all'atto del collaudo in base alla legge del 1929. E questo perché quelli che debbono interpretare la legge abbiano chiare le idee. Le opere possono essere pagate o in trenta annualità mediante pagamento differito, o in unica soluzione secondo un criterio che può essere vagliato dal Ministero, purché non accada che questo trattamento venga usato solo nei riguardi di qualcuno.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Penso di potere risolvere il problema. Il parere della IV Commissione finanze e tesoro mi ha fatto venire in mente una certa interpretazione dell'articolo che risolve definitivamente il problema. Si tratta di questo. Come ha detto il relatore, esiste una legge del 1929 la quale stabilisce la possibilità, da parte dello Stato, di affidare certi lavori a degli enti. Questo sistema, direi, di esecuzione dei lavori, non ha niente a che vedere col pagamento di questi lavori che può essere fatto in unica soluzione come può essere fatto mediante pagamento differito in un certo numero di annualità. È evidente che quando il pagamento è immediato non si pagano gli interessi. Questa la legge di carattere generale che riguarda la possibilità di affidare in concessione, l'esecuzione di opere. Un conto, però, è affidare in concessione l'esecuzione di opere e un conto è stabilire come deve essere pagata. La concessione non deve intendersi collegata strettamente al sistema di pagamento: sono due cose che debbono essere considerate distintamente, e questa è la interpretazione che è stata data per venti anni.

Adesso è sorta una perplessità da parte della Corte dei conti e ci siamo trovati di fronte a difficoltà alle quali abbiamo ritenuto di poter ovviare con questo disegno di legge. Il parere della Commissione finanze e tesoro confonde le idee, perché la legge 460 è una legge per autorizzazione di spese. Lo stesso titolo parla di « autorizzazione di spese per l'esecuzione di opere pubbliche mediante ecc., ecc. ». Questa legge non ha fatto altro che dare l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici ad eseguire un certo numero di opere per una spesa globale di lire

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

tot da pagare in trenta annualità e quindi a pagamento differito. Autorizzava altresì il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire opere anche in concessione e non ce ne sarebbe stato bisogno perché la facoltà di eseguire opere è già contemplata dalla legge 1929.

Resta allora da chiarire questo dubbio della Corte dei conti e cioè che il sistema della esecuzione mediante concessione non comporta obbligatoriamente il pagamento in annualità, ma può prevedere il pagamento in unica soluzione. E allora a me pare che potremmo risolvere chiaramente il problema, anche più ampiamente di quanto non faccia l'articolo che noi abbiamo presentato, che si riferisce alle sole opere idrauliche e che potrebbe dare adito ad inconvenienti, modificando il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, nel modo seguente: « La spesa a carico dello Stato potrà essere corrisposta in unica soluzione, all'atto della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse ».

La legge rimane con questa modifica e i vari Ministeri potranno, a seconda delle loro possibilità, affidare in concessione le opere mediante pagamento differito o in unica soluzione.

Debbo poi tranquillizzare l'onorevole Stagni, il quale ha manifestato la preoccupazione che il Ministero, valendosi delle facoltà discrezionali, possa addirittura favorire il singolo adottando la soluzione del pagamento immediato. È evidente che questo dipende dalle possibilità di bilancio, già inquadrate e preventivate.

Riassumendo, io proporrei di modificare il titolo così: « Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137 »; e l'articolo unico dovrebbe essere così concepito: « Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 giugno

1929, n. 1137, è modificato come segue: « Negli atti di concessione la spesa a carico dello Stato potrà essere corrisposta in unica soluzione, all'atto della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse ».

GARLATO. Questa nuova dizione è sensibilmente diversa da quella che figura nel testo a noi sottoposto. Riconosco quindi di avere espresso in precedenza delle considerazioni non perfettamente attinenti all'argomento. Mi associo alla nuova proposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Non possiamo procedere alla votazione fino a che non abbiamo comunicato la nostra decisione alla IV Commissione finanze e tesoro.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto sia urgente l'approvazione, non posso oppormi a tale procedura. Debbo però raccomandare la massima sollecitudine.

PRESIDENTE. Il parere della IV Commissione è determinante ai fini della legge e pertanto occorre attenderlo prima di approvarla, come del resto espressamente sancisce il nostro Regolamento in materia di spese. Mi permetto far notare che in questo caso si tratta di una legge che subisce profonde modificazioni, tanto che se ne deve mutare anche il titolo. Data l'urgenza del provvedimento, lo porremo all'ordine del giorno appena sarà pervenuto il parere. Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione si intende rinviato.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.